



# CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

ORIGINALE

COMANDO PL

## ORDINANZA N. 197 del 30-11-2021

**Oggetto: PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI VIABILITA' STRADALE  
NEL CENTRO STORICO NEL PERIODO DICEMBRE 2021-  
GENNAIO 2022.**

### IL RESPONSABILE

#### VISTO:

- il Decreto del Sindaco nr. 2 del 29.1.2021 con il quale è stato conferito al Vice Commissario Meneghin Gianni l'incarico di Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Settore VIII;
- l'art.7 c. 1 lettera a) del decreto legislativo 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della strada) che dà facoltà ai Comuni di adottare con ordinanza del Sindaco i provvedimenti di cui all'art. 6 c. 4 dello stesso decreto legislativo;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza nr. 108 del 8.6.2017 “disciplina della zona a traffico limitato nel centro storico”.

**CONSIDERATO** che l'Assessorato Comunale ha confermato gli indirizzi operativi delle passate edizioni ed in particolare la scelta di consentire il transito dei veicoli nel centro storico nei giorni festivi nel periodo Dicembre 2021-Gennaio 2022, in cui tradizionalmente gli esercizi commerciali rimangono aperti al fine di favorire gli acquisti, sempre nel rispetto delle linee guida relative alle attuali misure di contenimento della diffusione epidemica.

**PRESO ATTO** di quanto indicato dall'Assessore delegato riguardo la disciplina del traffico in centro storico nel periodo Dicembre 2021 - Gennaio 2022.

**AL FINE** di favorire l'attività commerciale con migliore fruizione ed animazione del centro storico cittadino.

**IN CONSIDERAZIONE** delle disposizioni legislative nazionali di liberalizzazione in materia di orario di apertura al pubblico delle attività commerciali.

**VISTI** gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada (D.L. 285/92);

**ATTESO** che sulla presente determinazione il Responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

**DATO ATTO** che il contenuto della presente ordinanza corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000.

**ACCERTATA** l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 in capo al Responsabile del Procedimento ed al Responsabile del Settore

## **ORDINA**

1. Nelle giornate festive del 5-8-19-25-26 dicembre 2021 e del 1-2-6-16-23-30 gennaio 2021, la sospensione della vigenza della zona a traffico limitato nel centro storico;
2. nelle zone regolate da varchi elettronici di accesso alla ZTL, in via Barchette e via Cavour, la sospensione fino ore 2,30 del giorno successivo;
3. relativamente al 12 dicembre 2021 e al 09 gennaio 2022, l'abituale regolamentazione prevista durante lo svolgimento del mercatino dei portici.

La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante l'affissione all'Albo on-line del comune.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito nei punti 1-2-3.

A carico dei trasgressori alle disposizioni sopra descritte, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal CdS.

Verrà data informazione di tale provvedimento di sospensione, alla cooperativa incaricata normalmente della chiusura festiva della zona.

La presente ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale NON sostituisce altri eventuali e necessari provvedimenti da parte delle autorità o uffici competenti al fine di autorizzare spettacoli e/o trattenimenti pubblici o qualsiasi altro evento e/o manifestazione, anche in ordine all'adozione ed attuazione di misure riguardanti safety e security; si raccomanda inoltre il rispetto di protocolli e linee guida adottati per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia locale e degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 CdS, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A norma dell'articolo 3, comma 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR del VENETO, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione;

Avverso la presente ordinanza per il combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, è altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dall'affissione all'Albo Pretorio della città di Piove di Sacco dell'atto stesso.

Si avvisa l'utenza che è data facoltà agli agenti di polizia stradale presenti in loco nell'espletamento del servizio viabilistico di adottare tutti i provvedimenti ulteriori che si riterranno necessari a tutela della sicurezza della circolazione, anche in deroga alle prescrizioni del presente atto.

Dal Comando di Polizia Locale, data e numero di protocollo

### **Trasmissione:**

Albo Pretorio Comune  
Compagnia Carabinieri  
Guardia di Finanza

Polizia Stradale sez. Piove di Sacco  
AULSS 6  
Vigili del Fuoco  
SESA  
Cooperativa Sociale Blu  
Originale per raccolta Ordinanze  
Ufficio Commercio  
Ufficio LL.PP.

Il Responsabile di Procedimento

*Patella Stefano*

Il FUNZIONARIO

*Meneghin Gianni*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa